



Comune di Marzabotto
Gruppo Consigliare
“Rifondazione Comunista e Indipendenti per Marzabotto”

Il Capogruppo

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio valutazione impatto e promozione
Sostenibilità ambientale
Via dei Mille, 21
40121 Bologna

e p.c. Alla Presidente della Provincia di Bologna
Beatrice Draghetti

Al Sindaco di Marzabotto
Edoardo Masetti

Oggetto: Procedura di VIA relativa al progetto presentato da DUFENERGY Italia spa di realizzazione di centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 60 MWE, localizzata in Comune di Marzabotto. Presentazione di osservazioni.

Con riferimento a quanto in oggetto lo scrivente capogruppo del PRC nel Consiglio comunale di Marzabotto intende presentare le seguenti osservazioni.

Premesso che si ritiene opportuno richiamare la sostanziale adesione dello scrivente ai principi che connotano le scelte in materia energetica della Regione Emilia Romagna efficacemente delineate nel Piano Energetico Regionale (PER) approvato dall'Assemblea Legislativa con atto n. 141 del 14/11/2007: efficientamento e risparmio energetico e impulso alle fonti rinnovabili allo scopo di concorrere a determinare il rispetto degli obiettivi dettati con il protocollo di KYOTO e degli obiettivi fissati dall'UE,

- 1 -

Si intende sottolineare come il progetto presentato risulti essere in contrasto proprio con il Piano Energetico Regionale e, pertanto, vada respinto.

Il PER, infatti, al paragrafo **7.2.2, “Indirizzi di programmazione regionale di riferimento per le procedure autorizzative di impianti termoelettrici”**, a pagina, 162, recita: “ ... Ai sensi dell'art 17 citato, le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:

a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della LR n. 20 del 2000. **In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi Piani e programmi.....**

I parametri di valutazione sopra citati sono posti a base dell'istruttoria regionale per l'autorizzazione degli impianti di potenza compresa tra 50 e 300 MW e ai fini del rilascio dell'intesa di cui alla legge n. 55/02 per gli impianti di potenza superiore a 300 MW. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui sopra."

La Regione quindi si è data una regola chiara che essa stessa per prima non può disapplicare e la procedura di VIA va quindi valutata negativamente in quanto la realizzazione dell'impianto proposto non comporta una riduzione di emissioni in atmosfera, anzi determinando il contrario. Anche perché ...

- 1 bis -

.. la VAS che ha legittimato il PER non ha contemplato il peso aggiuntivo di questi impianti a gas naturale che invece ci si propone di realizzare. La VAS andrebbe quindi riesaminata per considerare la congruenza del PER con gli obiettivi di sostenibilità imposti dalle Leggi

- 2 -

Nella ipotesi che la Regione comunque proceda nella valutazione del progetto, in considerazione del fatto che l'attività di cui si propone l'attivazione si avvierebbe ad essere per Marzabotto una delle principali attività produttrice di impatto ambientale, è doveroso che la nostra comunità indichi quale patto deve legare questa azienda al territorio che la ospita.

Per questo pare opportuno prevedere che si dia corso **all'istruttoria pubblica prevista dall'art. 15, comma 3, della L.R. 9/1999**, al fine di fornire una completa informazione sul progetto e per acquisire elementi di conoscenza cui dare adeguata pubblicità e per dare occasione al proponente l'investimento di presentare il suo compiuto intendimento esplicitandone anche il suo dipanarsi nel tempo e la sua reale consistenza. Vista, ad esempio, la improbabilità che l'impianto venga fatto funzionare per sole 3.500 - 5.000 ore annue contro le 8.000 di cui sarebbe capace, in particolare nel caso che si chieda il massimo utilizzo dell'energia termica prodotta (mediante cogenerazione), come previsto dal PER, a pag. 162, lettera f).

Si evidenzia inoltre che le 3.500 – 5.000 ore /anno di funzionamento dichiarate dal proponente, corrispondenti a una media giornaliera di 9,6 – 13,7 ore, non si conciliano col dichiarato intento "di picco" dell'impianto, che appare piuttosto rivolte alla vendita di energia nelle fasce orarie di maggiore richiesta.

Gli impianti "di picco", lo dice la definizione stessa, hanno funzione di emergenza in caso di richieste straordinarie di energia e non superano le poche centinaia di ore di funzionamento annue. Proprio a causa dell'indispensabile prontezza di intervento, vengono tipicamente realizzate non a "ciclo combinato", come quella in esame, ma "a ciclo semplice", cioè con la sola

turbina a gas, sacrificando l'efficienza energetica a favore di una minore inerzia nella risposta ai picchi di richiesta della rete.

Siamo convinti che l'efficace istituto partecipativo dettato dall'articolo 15 comma 3 della LR 9/1999, ben corrisponda alle esigenze di partecipazione che vengono dalla nostra comunità e che la Regione si è impegnata a garantire approvando questo prezioso dispositivo di legge.

- 3 -

Si spera che le considerazioni sviluppate vorranno essere tenute in considerazione dall'autorità procedente, dato l'intento cautelativo che le connota, anche perché la proposta presentata dal proponente per la consultazione pare non recare il dovuto approfondimento circa le misure previste per compensare gli effetti negativi rilevanti (imposizione discendente dall'art. 27 comma 5, lettera b, del TU ambientale 152/2006) ma solo una serie generica di affermazioni secondo noi inadeguate. Sembra inoltre mancare la descrizione sommaria, tra le principali alternative prese in esame, della cosiddetta opzione zero. Ciò in violazione di quanto disposto dall'art. 27, comma 5 lettera d, del TU ambientale (152/2006). Si è quindi a chiedere l'interruzione dei tempi per richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni mancanti, così da poter coinvolgere i portatori di interesse – come previsto dalla Convenzione di Arhus- sulla base di informazioni più complete.

- 4 -

Occorre poi verificare se i modelli di ricaduta delle emissioni al suolo siano i più validi tra quelli in uso e, soprattutto, se adeguati a calcolare le ipotesi di ricaduta calibrati su una capacità di lavoro annuo riferita alle 8.000 ore di funzionamento/anno anziché alle 5.000 sin qui dichiarate, per i motivi cautelanti di cui sopra.

- 5 -

Si chiede poi di valutare se l'intervento sia coerente con quanto disposto dal Piano della qualità dell'aria della Provincia di Bologna approvato con **delibera n. 69 del 10/10/2007** e pubblicato sul BUR n. 160 del 7/11/2007. Non è stato infatti possibile trovare riscontro in tal senso né nel SIA né negli allegati depositati per la consultazione. Adirittura il cap. 3 del SIA, passando in rassegna la normativa e la pianificazione vigenti in materia di tutela dell'aria, pare omettere questo confronto, limitandosi a riportare la classificazione in zona B del comune di Marzabotto e così non rendendo giustizia all'accurata analisi e alle conseguenti indicazioni che il Piano provinciale invece ha disposto.

Con particolare riferimento alle **emissioni di particolato** nell'atmosfera si evidenzia:

- che le tabelle richiamate dal proponente a confronto cautelativo nella SIA (Cap. IV, pag. 25) risalgono alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile **1999**, recepite dal D.M. 60 nel 2002 (peraltro concernenti il solo PM10);
- che tali tabelle riportano un "valore limite annuale per la protezione della salute umana" di 40 microgrammi /Nm³;

- che l'attuale valore limite considerato dall'ASL di Bologna e Imola è di 10 microgrammi /Nm³, cioè quattro volte inferiore, in forza dell'esperienza accumulata negli oltre 9 anni successivi al **1999** (cfr. "StarMEGLIO" – mensile edito dall'ASL di Bologna e Imola – nr. 60, **Aprile 2007**, pagg. 8 – 12, a firma Luca Ribani e Francesco Bianchi);
- che la SIA, ancora al Cap. 4, par. 3.7.2 (valutazione sulla formazione delle polveri secondarie) non esprime il valore annuale del microparticolato condensato in microgrammi/Nm³ bensì in 30 ton/anno, rendendo quindi impossibile, per la disomogeneità delle unità di misura, ogni confronto con le suddette tabelle;
- che la S.I.A., allo stesso capitolo e paragrafo, considera il solo particolato SECONDARIO, generato per condensazione dopo l'uscita dal camino e valutato in misura del 60% dei NOX riversati nell'atmosfera, senza affatto considerare il particolato PRIMARIO generato dalla combustione interna all'impianto. Ciò induce a ritenere ragionevolmente sottostimata - in ragione approssimativa del 33% - la quantità di microparticolato prodotta nell'anno. Come si evince d'altronde dalla letteratura ("Centrali termoelettriche a gas naturale – Produzione di particolato primario e secondario"; Chimica e... Ambiente; N. Armaroli, Claudio Po) citata dallo stesso proponente.
- che la rilevazione di PM₁₀, PM_{2,5} e PM_{0.1} in microgrammi/Nm³ è realizzabile solo mediante l'uso di modelli che tengano necessariamente conto della rosa dei venti annuale della vallata, da valutare con centraline in loco con periodi di osservazione di almeno un anno, data la conformazione orografica "stretta e lunga" della valle, con venti a verso variabile in direzione SO – NE e conseguente "stagnazione" dell'aria in molti periodi dell'anno. Conformazione orografica, peraltro, affatto diversa da quella pianeggiante della porzione della Provincia di Bologna e quindi ragionevolmente non riconducibile ad essa per quanto riguarda le rilevazioni periodiche del particolato.
- che la SIA, al paragrafo 3.7.2, liquida gli effetti del particolato, responsabile dei più dannosi effetti sulla salute umana, con poche righe. La conclusione delle quali, nell'ultimo periodo, è inaccettabilmente generica e superficiale;

Si richiede quindi un'accurata analisi della distribuzione di concentrazione (in microgrammi /Nm³) del particolato attualmente presente nella vallata, presumibilmente causato in modo preponderante dal traffico automobilistico sulla via Porrettana, da effettuarsi mediante adeguate centraline di rilevazione, **su un periodo di osservazione di almeno un anno**. E che tale fase di rilevazione /apprendimento sia seguita da un'efficace previsione degli effetti complessivi risultanti dalla realizzazione del citato impianto mediante tecnica di sovrapposizione degli effetti. Per una corretta valutazione di impatto, si ritiene infatti inaccettabile considerare l'impatto effettivo del citato impianto sulla distribuzione del particolato al suolo in modo disgiunto dalla realtà attuale.

Circa la valutazione di incidenza allegata e relativa al SIC Monte Sole (IT 4050003) non pare sia adeguatamente considerato l'impatto sull'ambiente idrico (tab. 2.1 pag 9 e considerazioni pg 11 del documento Valutazione di incidenza). Invece il prelievo idrico è decisamente un tema che va ben considerato. A tutela della sistema idrico e in previsione degli adeguamenti che saranno indotti dai cambiamenti climatici, è opportuno che per la centrale di produzione di energia e vapore sia previsto un sistema di raffreddamento ad aria, anziché ad acqua, e che non si autorizzi, per tutta la durata dell'Autorizzazione all'esercizio e per tutte le attività connesse alla produzione, alcun tipo di prelievo dal fiume Reno vincolando l'insediamento all'utilizzo dell'acqua resa disponibile dall'acquedotto industriale/locale. In tale ottica parrebbe opportuno un confronto con i piani di conservazione della risorsa idrica e con il Piano di tutela redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Reno che pare invece qui lasciato molto in secondo piano rispetto alla ricchezza di contributi che ne potrebbe venire; sia circa i bisogni sottesi al mantenimento del DMV che rispetto alle esigenze di disponibilità della risorsa idrica nei punti di campionamento delle acque del Reno lungo tutto il suo corso. Non può davvero bastare la considerazione che la cartiera precedentemente in esercizio avesse un fabbisogno idrico ben superiore e che questo fosse soddisfatto dal Reno. Due motivi ostano a questa semplificazione: l'insediamento della cartiera è avvenuto in un'epoca nella quale non si avevano le consapevolezza che si hanno oggi circa la necessità di tutelare la risorsa idrica e la sua qualità (DMV e monitoraggio qualità della acque del fiume);

Inoltre l'intervento che si vorrebbe realizzare occupa solo una piccola porzione dell'area dismessa dalla cartiera: si può quindi ritenere che ove le altre aziende che si volessero insediare nelle restanti porzioni dell'area dismessa prevedessero lo stesso fabbisogno idrico, la somma dei prelievi rischierebbe di essere ben superiore al vecchio prelievo idrico della cartiera.

Inoltre, le migliori tecnologie che si dichiara di voler utilizzare, rendono assolutamente praticabile l'ipotesi di impiego di impianti di raffreddamento ad aria con un calo del rendimento (1%) assolutamente tollerabile se rapportato al netto miglioramento delle performance ambientali.

Questo l'elenco delle principali osservazioni che si vorrebbero integrare con il contributo che ci proponiamo di dare qualora venga attivata la procedura di cui all'art 15 comma 3 della LR 9/1999 richiesta con l'osservazione n. 2. Pare comunque opportuno aggiungere che, qualora malgrado tutto si intenda procedere con la VIA favorevole, e non sia data la possibilità a portatori di interesse di esprimersi in altre occasioni all'interno della procedura di VIA, tra gli interventi compensativi e di mitigazione che verranno imposti al proponente l'investimento, le amministrazioni comprendano almeno questi tre:

- L'installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti per il solare termico per gli edifici pubblici che saranno indicati dal consiglio comunale, così da compensare le maggiori emissioni in atmosfera determinate dalla combustione del metano con le emissioni risparmiate con l'autoproduzione di energia ottenuta sfruttando l'energia del sole;
- La realizzazione di piantumazioni in grado di attenuare lo sfavorevole bilancio di emissioni di CO₂ che si viene a determinare, ad esempio con la

messa a dimora di un numero adeguato di piante o almeno, in subordine, con robusti interventi di alberatura con piante ad avanzato sviluppo di pronto effetto in un'area di pregio ambientale quale è quella limitrofa all'insediamento che qui non serve aggettivare, vista la consolidata attenzione degli enti territoriali alla sua tutela che ha condotto, tra l'altro, all'individuazione di un'area SIC.

- L'applicazione di sistemi di abbattimento dei fumi quali, ad esempio, un sistema DENOX SCR per la riduzione catalitica degli NOX. Affidando quindi la verifica sul rispetto dei limiti di concentrazione all'autorità procedente la VIA, che sarà in grado di riferirsi ai valori corretti ove presenti, o di richiederli qualora insufficienti, si invita a considerare comunque la richiesta che qui si avanza di installazione di un sistema di abbattimento di tale tipo da aggiungersi al semplice sistema di abbattimento primario, realizzato mediante il semplice controllo della temperatura di combustione, come dichiarato nel Progetto dal proponente la realizzazione dell'opera.

Marzabotto, li 24 settembre 2008

il capogruppo Consigliare
(*Dante Franchi*)